

RAGAZZI E WEB RISCHI, CAPACITÀ, PROFILAZIONE

Prof. Stefania Stefanelli - Dip. Giurisprudenza Unipg

stefania.stefanelli@unipg.it



@stefystefanelli





CHI SONO



- Professoressa associata di diritto privato nell'Univ. di Perugia
- Abilitata alle funzioni di prof. ordinario di diritto privato
- Direttore del Master in Data protection, cybersecurity e digital forensics
- Membro del Comitato Universitario di Bioetica dal 2011
- Membro della commissione informatica giuridica e privacy del COA di Perugia
- CINI - Cyber Security National Lab - Nodo UniPg
- Progetto di ricerca internazionale Adults and children in Postmodern societies (Univ. Louvain, Belgique)
- Progetto di ricerca Rights and Science, Cattedra Jean Monnet (UniPg)



GDPR - REG. UE 2016/679

Cons. 38: Il **consenso** del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore

Cons. 58: Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi **informazione e comunicazione** dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente (art. 12.1)

Cons. 65: **diritto all'oblio** "è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore"



GDPR - REG. UE 2016/679

Art. 8: I. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (*trattamento lecito perché espressamente **consentito***), per quanto riguarda l'offerta diretta di **servizi della società dell'informazione ai minori**, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove **il minore abbia almeno 16 anni**. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire **per legge un'età inferiore a tali fini, purché non inferiore ai 13 anni**.



D. LGS. 101/2018

Il **quattordicenne** può esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati, in relazione all'offerta di servizi della società dell'informazione

Capacità a rendere il consenso in capo al minore **capace di discernimento**



CAPACITÀ E RESPONSABILITÀ

Garantire l'autodeterminazione del minore nella famiglia e dalla famiglia, man mano che si afferma la sua **capacità di discernimento**

La capacità di agire è necessaria (e non sempre) per gli atti patrimoniali (Cass. 13 ott. 2017, n. 24077)

Per l'esercizio dei diritti fondamentali la regola è la capacità di discernimento: titolarità ed esercizio delle situazioni giuridiche essenziali sono inscindibili (P. Perlingieri, Giorgianni, C.M. Bianca)



LIBERTÀ RELIGIOSA

L. 18.6.1986 n. 281

Il/la **quattordicenne** che si iscrive alla scuola secondaria superiore sceglie se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica

Il contrasto coi genitori viene risolto secondo il criterio dell'interesse al sereno sviluppo psicofisico del minore (Tribunale di Colonia 7-5-2012: prevale il diritto all'integrità fisica del figlio e alla sua libertà religiosa sulla volontà dei genitori di sottoporlo a pratiche rituali)



I.V.G. DELLA MINORENNE

Artt. 12 e 13 L. 194/1978

*L'autorizzazione del giudice tutelare alla decisione assunta dalla **minorenne in contrasto coi genitori** esercenti la responsabilità, oppure **senza neppure informarli** «quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione», non sostituisce la decisione giudiziale alla sua volontà, dovendosi verificare esclusivamente la sua consapevolezza e ponderazione di una scelta a lei rimessa, circa le ragioni di pericolo cui la gestazione o il parto espongono la sua vita e/o salute psicofisica*

(Corte cost. 15 marzo 1996, n. 76)



TOSSICODIPENDENZE

Art. 120 DPR 9 ott. 1990, n. 309

Il servizio pubblico o privato di recupero delle tossicodipendenze può essere richiesto dal **minore**, e l'art. 75 ne garantisce la riservatezza.

Non sono convocati davanti al Prefetto i genitori, quando ciò contrasterebbe con esigenze educative del minore



DONAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE

Art. 3, comma 2, l. 21 ott. 2015, n. 219

La partoriente **minorenne** decide autonomamente sulla donazione cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, “previa espressione del consenso informato”



AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA E PRIVACY

La Provincia autonoma di Trento oscura ai genitori i dati dei minori che raggiungono i **14 anni** relativi a scelte di procreazione responsabile, stupefacenti, i.v.g. e delle prestazioni rese dai servizi consultoriali

L'art. 17 del Codice di autoregolamentazione del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari riconosce il diritto alla privacy del minore a qualunque età e modula il consenso e l'informativa al minore in ragione delle **varie fasce di età**

Garante Privacy, Parere 17 nov. 2000: i genitori non hanno accesso e prescrizioni di medicinali contraccettivi alla **figlia minore**



CYBERBULLISMO

L. 29 mag. 2017, n. 71

A 14 anni il minore vittima di atti di bullismo può **autonomamente** richiedere al titolare del trattamento dei dati, ovvero al gestore del sito internet o del *social media* l'adozione di provvedimenti quali "l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale" che lo riguarda (ancorché non costituisca ipotesi di reato)



TRIB. MIN. MILANO 15.2.2010

“Non è possibile sostenere che i genitori rappresentino i figli minori anche relativamente alle scelte mediche e ciò specialmente quando il minore abbia un'età prossima al raggiungimento della piena capacità di agire, poiché questo **condurrebbe a privarlo di diritti personalissimi** per la sola considerazione del dato formale rappresentato dall'incapacità legale, giungendo al **paradosso** che il soggetto legalmente incapace ma naturalisticamente capace non possa decidere della propria salute, mentre il soggetto legalmente capace ma naturalisticamente *minus*, per il tramite dell'istituto dell'**amministrazione di sostegno**, **potrebbe esercitare una maggiore autodeterminazione**”



TRATTAMENTO MEDICO SANITARIO

L. 22.12.2017 n. 219

Il minore “deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.

Il consenso informato è espresso o rifiutato per il minore, **“dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà”** del minore stesso, “in relazione alla sua età al suo grado di maturità”




PARENTAL CONTROL

Responsabilità genitoriale: art. 316 c.c.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo **tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio**. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (**art. 30 Cost.**).



COME FUNZIONA?



- Stai creando un vettore di infezione.
Quando devi “consegnare” il vettore segui
le seguenti precauzioni:**
- **Usalo responsabilmente**
 - **NON eseguire l’upload su VirusTotal o siti simili**
 - **NON eseguire l’upload su siti web**
 - **NON inviare gli eseguibili via email**
- Non seguire queste regole potrebbe portare a:**
- **compromissione delle operazioni**
 - **violazione del sistema di anonimato**
 - **Messa in pericolo della sicurezza dell’intero sistema**



COME FUNZIONA?

All operations ▶ Flumoxed Pangolin ▶ New Factory

Build Save Export Import Templates Advanced Config

Calls (Phone, Skype, MSN) ON

Contacts & Calendar ON

Messages (Mail, SMS, Chat) ON

Visited Websites ON

Files and Photos Documents Images Photos ON

Keylog, Mouse & Password ON

Screenshots ON
Grab a screenshot every seconds


Camera ON
Grab a shot every seconds for times

Position ON
Save target's position every minutes

Online Synchronization ON
Every minutes on



COME FUNZIONA?





PARENTAL CONTROL

Preparare i ragazzi a quello che incontreranno on line, invece di limitarsi a controllare la loro attività con strumenti di sorveglianza ed *alert*, per fare di loro utenti consapevoli della rete, che è anche formidabile strumento di informazione e democrazia, e restituire alla tecnologia la sua dimensione di strumento al servizio della promozione individuale delle persone e la consapevolezza dei cittadini



TRATTAMENTO DEI DATI E CAPACITÀ CONTRATTUALE

Art. 8, par. 3 GDPR: le norme relative ai requisiti di autorizzazione genitoriale nei confronti dei minori non pregiudicano “**le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore**”

Qualora il contratto possa essere validamente concluso da un minore, il trattamento necessario alla sua esecuzione è lecito a prescindere dal consenso (art. 6 lett. b GDPR)

Resta necessario il consenso per invio di newsletter, marketing



CAPACITÀ DI AGIRE DEL MINORE

D.m. Comunicazioni 2.3.2006, n. 145, art. 14

“I servizi a sovrapprezzo destinati ai minori sono erogati con modalità forfettaria e non superano l'importo complessivo di **2,75 euro, IVA inclusa**. Il predetto importo può essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con proprio decreto”



CONTO CORRENTE INTESTATO A MINORI

“Il conto ... **è intestato al minore** e viene sottoscritto dal genitore. Non può essere cointestato. Il ... Conto ... ammette una **giacenza massima di 20.000€** e un’operatività diversa a seconda del soggetto operante (genitore o minore che ha compiuto 8 anni). Il **minore che ha compiuto 8 anni può operare nei limiti stabiliti dal genitore, entro i limiti definiti dalla banca per l’offerta minori (200 euro al giorno; 1.700€ al mese)**. Il genitore, tramite richiesta in filiale o tramite i servizi a distanza della Banca abilitati ha a disposizione un “parental control” che gli permette di valorizzare i limiti di operatività per il minore relativi al conto e ai prodotti/servizi ad esso collegati, con la possibilità di inibire alcune funzioni o alcune categorie di spesa”



CASS. 24077/2016

“La **validità degli atti giuridici in senso stretto** posti in essere dall’incapace di agire e dal minore d’età ... incontra ... il **limite del pregiudizio** che dal relativo compimento o ricezione possa al medesimo derivargli, l’esigenza di ovviarvi giustifica la tutela garantita dallo stato legale di incapacità”



IL MINORE PUÒ COMPIERE

Atti non negoziali: pagamento di un'obbligazione (art. 1191 c.c.), acquisto del possesso anche ai fini dell'usucapione

Fatti giuridici: ritrovamento della cosa smarrita, scoperta del tesoro

Ma anche: riconoscimento del figlio non matrimoniale (art. 250 c.c.), consenso al riconoscimento, all'affidamento preadottivo, all'adozione e all'inserimento nella famiglia del fratello non matrimoniale, istanza di nomina di curatore speciale per le azioni di stato, e negozi per i quali la legge stabilisce un'età differente



DOTTRINA

- il minore è **rappresentante** del genitore (capacità naturale)
- applicazione analogica al dodicenne dell'**art. 409 c.c.**: il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può «in ogni caso» compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana



LE NUOVE FORME DI “CORTEGGIAMENTO” SOCIAL...

Oggi tutti gli aspetti legati alla sessualità, tra i quali i primi passi, i corteggiamenti e i primi approcci che, “in antichità” avvenivano “di persona”, nel luogo fisico, oggi si sono spostati nel luogo virtuale.

É in quest’ambito che si parla di **sexting** (sex+texting), ossia invio di immagini o messaggi sessualmente allusivi.

Spesso attività di sexting possono degenerare in cyberbullismo o revenge porn



DDL 1200 - ART. 612-TER CP

Art. 612-ter. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **dopo averli realizzati o sottratti**, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde **immagini o video** a contenuto sessualmente esplicito, **destinati a rimanere privati**, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.



DDL 1200 - ART. 612-TER CP

2. La stessa pena si applica a **chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.**



DDL 1200 - ART. 612-TER CP

3. La pena è **aumentata** se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero **se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.**



PROFILAZIONE DEI MINORI

Art. 22 GDPR

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
 - a) sia **necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento;
 - b) si basi sul **consenso esplicito** dell'interessato;
 - c) si basi sul **consenso esplicito** dell'interessato



ESCLUSIONE DEI MINORI?

Cons. 71 GDPR: Tale misura non dovrebbe riguardare un minore

Art. 29 WP: **Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione:** non escludono che l'art. 22 possa riguardare i minori



ART. 29 WP

“Dato che i minori rappresentano un gruppo più vulnerabile della società, le organizzazioni **dovrebbero, in generale, astenersi dal profilarli per scopi di marketing.** I minori possono essere particolarmente vulnerabili nell’ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale. L’età e la maturità del minore possono influenzarne la capacità di comprendere la motivazione che sta alla base di tale tipo di marketing o le sue conseguenze”



AUTOREGOLAMENTAZIONE

Art. 40, par. 2 GDPR:

Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto **il consenso** dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore



CONSAPEVOLEZZA

Nella fascia di età 9-12 anni il minore si trova nella cd. fase del “pensiero concreto”, ossia non ha ancora sviluppato una coscienza critica autonoma; **è solo nella fase medio-adolescenziale, tra i 14-16 anni, che comincia a valutare le proprie azioni, a comprenderne le conseguenze** (anche etiche) e a stabilire relazioni più strutturate con l’altro



[Home](#) > [Publications](#) > [Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile applications o](#)

STUDY

Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile applications on children's behaviour

First published on
Identification

01 March 2016
doi: 10.2818/917506



ACQUISTI DI GIOCHI ON LINE

Mancano misure protettive **dirette ai minori** che consentano di distinguere pubblicità e gioco, anzi tutti gli advergame, tutti i giochi di social media e la metà dei giochi forniti tramite piattaforme di applicazioni popolari **promuovono acquisti** per continuare o migliorare l'esperienza di gioco, o rimuovere la pubblicità

I genitori sono consapevoli dei rischi da socializzazione *online*, meno per gli **acquisti**, ma le pubblicità incorporate hanno un **effetto subliminale sui bambini**

La self-regulation è disciplinata diversamente nei vari Stati, necessità di approvazione europea per permettere al bambino/adolescente una facile identificazione dei contenuti commerciali e dell'intento persuasivo



E INTANTO....



Bimbi Belli

12 gennaio 2016 · 🌐



SELEZIONI SEMPRE APERTE.

VUOI VEDERE TUO FIGLIO SU UNA RIVISTA PER BAMBINI?

(Non indicate dati anagrafici e foto qui sotto)

Inviaci una mail a info@bimbibelli.org (o se preferite anche tramite messaggio su Facebook) allegando 10 belle foto del vostro bimbo e i seguenti dati del piccolo:

- NOME E COGNOME
- DATA DI NASCITA
- INDIRIZZO DI RESIDENZA COMPLETO
- CITTA'
- DESCRIVERE IN POCHE PAROLE IL CARATTERE DEL VOSTRO BIMBO
- ALLEGARE FOTO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DI ENTRAMBI I GENITORI
- RECAPITO TELEFONICO E NOMINATIVO DELLA MAMMA E DEL PAPA'

Vi avviseremo noi su quale rivista comprare e quando!



Commenti: 3287 Condivisioni: 7



Bimbi Belli VINCITORI FOTO 1

PER IL PREMIO (sarà impossibile ricevere il premio se si salta anche uno di questi passaggi richiesti):

ATTENZIONE: Il premio vi sarà recapitato dopo circa 8 mesi, tuttavia E' POSSIBILE VERSARE UN CONTRIBUTO DI 1,50 EURO PER AVERE LA PRIORITA' ASSOLUTA E RICEVERE IL PREMIO ENTRO 3 SETTIMANE DALLA VINCITA. Per sapere metodi di pagamento mandare un messaggio privato su Facebook.

Invitiamo tutte le mamme che riconoscono il loro bimbo in foto a prenotare il proprio seguendo i passaggi come elencati:

- aggiungere uno tra i due profili di seguito:

1) <https://www.facebook.com/profile.php?id=100012146922023>

2) <https://www.facebook.com/giorgia.caldarelli.16>

- andare su www.bimbibelli.org dopo aver cliccato sulla sezione "prenota il tuo premio" compilare i due moduli che troverete.

- spedire 5/6 foto del vostro bimbo (una deve essere quella con cui avete vinto questo concorso, le altre a piacere: tra le foto inviate Bimbi Belli userà la più idonea per la creazione del premio; se volete, indicare se si hanno preferenze).

Vi preghiamo di scrivere l'indirizzo di spedizione e destinatario anche nella mail/messaggio quando invierete le foto.

Potete inviare le fotografie all'email info@bimbibelli.org (anche divise in diverse mail se le foto pesano troppo) in alternativa inviarle al profilo Facebook

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100012146922023> (è preferibile, tuttavia, inviarle per e-mail). SE SI AUTORIZZA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE FOTO SU RIVISTE PER BAMBINI (VERRETE AVVISATI DA NOI SU QUALI USCIRA' IL VOSTRO BIMBO) ALLEGARE OLTRE LE FOTO ANCHE UNA FOTO DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DI ENTRAMBI I GENITORI.

Il premio va prenotato entro 7 giorni a partire da oggi.

Solo chi eseguirà tutti i passaggi sopra indicati riceverà il premio. SPEDIAMO PREMI ANCHE ALL'ESTERO.

Grazie a tutti per aver partecipato, vi aspettiamo al prossimo concorso



I FIGLI SU FACEBOOK

Trib. Roma, ord. 23 dic. 2017

Figlio 16enne chiede di essere autorizzato a proseguire gli studi all'estero, per la necessità di allontanarsi dall'attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, **rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei social network**

Ordine di immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network e mass media di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio, e **rimozione** dei contenuti pubblicati, “a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo”

Al fine di assicurare l'osservanza di tali obblighi, **dispone il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di inadempimento** (art. 614-bis c.p.c.)



INIBITORIA

Trib. Mantova, decr. 20 sett. 2017

Violazione dell'accordo, sottoscritto tra genitori non coniugati nell'ambito di un giudizio ex art. 337 bis. c.c., per cui "la madre e il padre si impegnano a non pubblicare alcuna fotografia sui social dei minori e ad eliminare tutte quelle a tutt'oggi da loro stessi postate"

*Inaudita altera parte, **con provvedimento d'urgenza, ordina di non inserire e di rimuovere** le fotografie inserite sui social network*



Tutela della riservatezza dei minori (art. 8 GDPR), diritto all'immagine (art. 10 c.c.), vita privata (artt. 1, 16 Conv. New York 1989)

“L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce **comportamento potenzialmente pregiudizievole** per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on line dei minori e, con procedimenti di foto montaggio, ne traggono materiale pedopornografico”



TRIB. RIETI, ORD. 7 MARZO 2019

Il rispetto della riservatezza, dell'immagine e della vita privata del minore si impone *erga omnes* : estensione dell'ordinanza inibitoria alla **nuova compagna del padre divorziato**, che aveva pubblicato su un social network fotografie dei figli lui, con previsione anche in questo caso della misura di cui all'art. 6 l 4 bis c.p.c.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. Stefania Stefanelli - Dip. Giurisprudenza Unipg

stefania.stefanelli@unipg.it



@stefystefanelli

